Avvocato
Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli
Via Posillipo n. 56/85 - 80123 - Napoli
Tel. e Fax 081-4206164
e-mail studioassociatoborselli@gmail.com
PEC studioborselli@pec.it

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sez. Esecuzioni Immobiliari
Es. Imm. R.G. n. [redacted]/2017
G.E. Dott.ssa [redacted]

Opposizione agli atti esecutivi avverso approvazione del riparto parziale

Per: il sig. [redacted] (CF. [redacted]), nella qualità di legale rappresentante p.t. e amministratore unico della [redacted] (CF / P. IVA [redacted]), con sede in [redacted] alla via [redacted], n. [redacted] rappresentato e difeso nella procedura *de qua* dall'avvocato **Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli** (C.F. DMBDRD71E22F839L - fax 081.4206164, posta elettronica certificata studioborselli@pec.it), ed elett.te domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli, alla Via Posillipo n. 56, giusta procura agli atti della procedura

PREMESSO

- che la [redacted] è debitrice e parte esecutata nella procedura esecutiva immobiliare *de qua*;

- che con provvedimento del 03.12.2020 veniva ordinata la vendita del compendio pignorato suddiviso in due lotti;

- che in occasione del terzo esperimento di vendita del 04.10.2024, il bene costituente il Lotto [redacted] veniva aggiudicato per la somma di € 129.500,00;

- che l'aggiudicatario versava il saldo prezzo di aggiudicazione nei termini di legge;

- che, su richiesta del debitore anche nell'ottica di una potenziale trattativa privata al fine di salvare dalla vendita forzata il lotto allo stato invenduto, il GE autorizzava il professionista delegato a procedere al riparto parziale del ricavato;

- che in data 25.9.2025 il professionista delegato depositava il progetto di riparto parziale:

- che il suddetto progetto prevedeva la distribuzione del 90% dell'attivo disponibile, composto dal ricavato della vendita forzata del Lotto [redacted] e dalle somme nelle more versate nell'interesse della procedura dalla [redacted] quale conduttrice degli immobili pignorati in virtù di contratto di locazione del 2021 sottoscritto con la Custodia Giudiziaria;

- che la somma da distribuire, ex art. 596, I co. cpc, è stata calcolata in euro 149.051,61;

- che il G.E. fissava al 23.10.2025 l'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione parziale;

- che già con note del 14.10.2025 il deducente contestava il riparto eseguito dal professionista delegato e rilevava delle anomalie e/o vizi da correggere;

- che le medesime doglianze venivano riproposte in udienza;

- che il GE, sciolta la riserva assunta all'udienza del 23.10.2025, preso atto del deposito da parte della presente difesa di una CTP che avvalorava le contestazioni rese in udienza, fissava altra udienza di discussione al 20.11.2025;

- che all'udienza del 20.11.2025, a seguito di discussione, il GE invitava il debitore a presentare note e alle controparti rispettive repliche;

- che con note autorizzate, in data 26.11.2025, il deducente nuovamente prendeva posizione sulle anomale determinazioni del professionista delegato;

- che il G.E., con provvedimento del 10.12.2025, sciogliendo la riserva assunta, rigettando le osservazioni di parte approvava il progetto di riparto parziale del 25.9.2025.

****

Tanto premesso, il sig. [redacted] come sopra rappresentato, difeso e domiciliato propone opposizione ex art. 617 cpc avverso il provvedimento di approvazione del piano di riparto parziale del 25.9.2025 emesso dal Tribunale di Benevento, in persona del GE dott.ssa [redacted] in data 10.12.2025 e comunicato il 12.12.2025 nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. RG [redacted]/2017, per i seguenti

MOTIVI

Innanzitutto, preme rilevare che dal provvedimento di approvazione del piano di riparto parziale è dato leggere che "*le contestazioni sollevate dal debitore esecutato al piano di riparto parziale del 25.09.2025 appaiono "prima facie" destituite di fondamento"*.

Or bene, è invece vero che, le contestazioni, a parere di chi scrive, oltre che corrette nella sostanza e nella forma sono state sollevate al fine di garantire il corretto svolgimento della fase di distribuzione vuoi rispetto delle disposizioni codicistiche dettate in materia, vuoi sotto il profilo della convenienza ed opportunità, nell'interesse di tutte le parti della procedura.

[redacted] invero, ha sin da subito rilevato una serie di anomalie da correggere ai fini della corretta quantificazione dei crediti da soddisfare, nelle corrette percentuali e misure e nella corretta modalità di distribuzione, vuoi direttamente sul progetto di riparto parziale elaborato dal professionista delegato, vuoi indirettamente dalle precisazioni del credito sottesi all'elaborato del professionista.

****

<u>Sul progetto/piano di riparto approvato</u>

Sulla quantificazione e distribuzione proporzionale dei crediti chirografari

Innanzitutto, si segnala una imprecisa quantificazione e conseguente ripartizione del ricavato relativamente ai crediti chirografari precisati dai creditori, vuoi procedente, vuoi intervenuti nella procedura, eseguita dapprima dal professionista delegato nel progetto di distribuzione, poi dal GE in occasione dell'approvazione del piano, oggi opposta.

In particolare, dall'elenco dei crediti valutati dal professionista delegato ai fini della redazione del progetto non risultano riportati dei crediti chirografari ammontanti ad euro 85.889,18 dovuti alla [redacted] a titolo di interessi ultrabiennali derivanti dal mutuo garantito da ipoteca sul Lotto 2.

Sul punto va precisato quanto segue:

- Sulla natura degli interessi eccedenti il limite ipotecario

Ai sensi dell'art. 2855 c.c., l'ipoteca si estende al capitale, agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per i due anni anteriori, nonché a quelli maturati successivamente sino alla

vendita.

Gli interessi maturati oltre tali limiti temporali non sono pertanto assistiti dal privilegio ipotecario e si configurano, per la parte eccedente, come crediti di natura esclusivamente chirografaria, sebbene scaturiscano da un rapporto garantito da ipoteca.

- Sul principio di parità dei creditori chirografari

Ciò detto, in qualità di crediti chirografari questi sono soggetti ex art. 2741 c.c. al principio della *par condicio creditorum*, in forza del quale tutti i creditori chirografari concorrono sul patrimonio del debitore in proporzione dei rispettivi crediti, **senza distinzioni legate al titolo o all'origine del rapporto.**

La legge non ammette la creazione di categorie di "chirografari speciali" vincolati ad uno specifico lotto o a un determinato procedimento esecutivo.

Es. credito chirografario di interessi oltre i limiti non può essere subordinato alla sorte del bene gravato dall'ipoteca dalla quale trae origine il medesimo credito.

- Caso concreto

Ebbene, nel caso di specie, [redacted]vanta, in relazione al mutuo garantito da ipoteca sul Lotto [redacted] (lotto invenduto), interessi per complessivi € 85.889,18 maturati oltre i limiti temporali di cui all'art. 2855 c.c. Tali interessi, come detto sopra, non essendo coperti da garanzia reale, assumono la qualifica di credito chirografario autonomo.

Di conseguenza, a parere di chi scrive, la [redacted] nell'ambito della presente procedura nel suo complesso, nella qualità di creditore chirografario di 85.889,18 nei confronti della [redacted] (quali interessi sul mutuo garantito da ipoteca sul Lotto [redacted] ha diritto a partecipare proporzionalmente anche per questo credito alla ripartizione del ricavato, a prescindere dal diverso rapporto dal quale trae origine.

Infatti, limitare il riparto del ricavato del Lotto [redacted] ai soli creditori chirografari derivanti dal rapporto di quel lotto, come previsto nel progetto di distribuzione, equivarrebbe a introdurre una ingiustificata segregazione tra creditori chirografari, in violazione del citato art. 2741 c.c. e del principio generale di unicità della massa attiva.

Tra l'altro, a questo punto non si comprenderebbe perché a parità di condizioni (entrambi crediti chirografari) l'Agenzia delle Entrate partecipi al presente riparto parziale per l'intero credito vantato e la [redacted] solo per una parte.

Ciò premesso, alla luce degli artt. 2855 c.c., 2741 c.c. e 596 c.p.c., deve ritenersi senz'altro che la [redacted] abbia pieno diritto a concorrere al riparto del prezzo ricavato dalla vendita del Lotto 1 anche per la somma di € 85.889,18 relativa agli interessi ultrabiennali del Lotto [redacted] non potendo il delegato limitarne arbitrariamente l'ammissione.

Di conseguenza, in sede di distribuzione a seguito del soddisfacimento dei crediti privilegiati ed ipotecari, la restante somma andrà distribuita proporzionalmente tra i creditori chirografari tenendo

conto del credito di € 85.889,18 della [redacted] (che deve aggiungersi a quelli già conteggiati dal professionista delegato – fermo quanto sul punto si dirà in seguito) secondo il calcolo che segue

residuo da distribuire ai chirografari			€ 27.861,55
[redacted]	€ 85.889,18	73,02%	€ 20.344,23
	€ 20.821,70	17,70%	€ 4.931,95
	€ 10.914,90	9,28%	€ 2.585,37
	€ 117.625,78	100,00%	€ 27.861,55

Sul punto il GE non ha preso alcuna posizione.

Non pare essersi pronunciato in alcun modo, vuoi in occasione del provvedimento di approvazione, vuoi in occasione delle udienze che l'hanno preceduto.

Ad ogni modo, senz'altro il piano va modificato nella misura in cui così come approvato risulta essere lesivo degli interessi di uno dei creditori (tra l'altro procedente) e della *par condicio creditorum*.

Sul versamento diretto dei canoni di locazione dell'altro lotto

Da ultimo, occorre rilevare che il professionista delegato nel quantificare la somma da ripartire in detta sede ha inserito tra l'attivo della procedura, oltre la somma dell'aggiudicazione relativa al lotto [redacted] anche una porzione dei versamenti eseguiti dalla conduttrice [redacted] in virtù di contratto di locazione del 10.5.2021 stipulato con la custodia giudiziaria.

Operazione chiaramente condivisa dalla presente difesa, ma solo in parte.

Il professionista infatti ha diviso i versamenti eseguiti in virtù della predetta locazione tra il lotto 1 ed il lotto [redacted] e in detta sede ha inserito nel riparto solamente i versamenti relativi al lotto aggiudicato.

Tuttavia, a parere di chi scrive, anche nell'ottica di ridurre il debito complessivo della società debitrice, il professionista avrebbe dovuto inserire tra l'attivo da distribuire in favore della [redacted], anche delle somme ottenute per la locazione del Lotto [redacted] non facenti parte del presente riparto e che, in teoria, avrebbero dovute essere rimesse in maniera diretta ex art. 41 TUB co. 3 al creditore procedente.

Anche questa volta il GE non prende alcuna posizione a riguardo, inglobando nel fatidico inciso per cui "*le contestazioni sollevate dal debitore esecutato* […] *appaiono "prima facie" destituite di fondamento"* anche quest'ultime osservazioni.

Ma sembra assurdo ritenere che dopo note e discussioni in udienza il GE si limiti sommariamente e laconicamente ad una chiusura del genere, tra l'altro neppure supportata da valide argomentazioni.

*****

Ferme le osservazioni rese sopra, v'è da sé che il medesimo progetto è stato elaborato anche sulla scorta di dichiarazioni dei creditori (id est precisazioni del credito) scorrette ed anomale che inevitabilmente hanno determinato (parte) degli errori rilevati dalla presente difesa nel progetto, ma incredibilmente e erroneamente non tenute conto dal GE.

Sulle precisazioni del credito

Crediti contestati nei confronti del creditore procedente [redacted]

La precisazione del credito della [redacted] presenta delle imprecisioni.

Ferma la quantificazione dei compensi legali per la instaurazione della procedura esecutiva che è demandata al GE e non alla parte, la [redacted]pare non aver conteggiato una serie di versamenti che sono stati eseguiti dalla debitrice tra la notifica del precetto e la notifica del pignoramento nonché nelle more della procedura.

Seppur in confronto al debito complessivo si tratta di versamenti esigui, sono in ogni caso somme che sono state incamerate dalla creditrice e che quindi vanno decurtate dal totale precisato dalla stessa.

Si tratta di versamenti che, invero, in parte, sono stati anche riconosciuti dalla creditrice nell'atto di pignoramento (seppur errati nella quantificazione), ma che in occasione della precisazione del credito non sono stati considerati.

In altri termini, riconosciute a parole, ma non nei fatti.

In particolare, [redacted] ha eseguito versamenti per un totale di € 15.680,04 relativamente al mutuo stipulato in data 07.03.2005 (che qui ci interessa), come da CTP e note a firma del dott. [redacted] che sono state allegate!

Suddetti versamenti sono documentati addirittura dall'estratto conto prodotto dalla stessa creditrice, ove si evince che i pagamenti effettuati post pignoramento vengono imputati al pagamento di rate ed interessi!!!!

Orbene, è chiaro che si tratta di versamenti di cui vuoi il creditore vuoi la procedura non può non tenere conto. Ragion per cui, da subito sulla scorta di quanto rappresentato e dimostrato il GE avrebbe dovuto onerare il creditore a rideterminare il credito.

Sul punto, il GE non ha preso alcuna posizione.

Pare che non abbia tenuto conto né della contestazione formulata dalla presente difesa né della documentazione a supporto di quanto contestato, né tantomeno della documentazione prodotta dalla stessa creditrice dalla quale emergono chiaramente i versamenti eseguiti in suo favore dalla debitrice e non conteggiati nella precisazione finale del credito (sic!).

Sembrerebbe che anche queste EVIDENTI anomalie sarebbero a detta del GE "prima facie destituite da fondamento" seppur a parlare sono i documenti contabili, tra l'altro, prodotti proprio dalla creditrice procedente (sic!).

Ebbene, il piano di riparto elaborato sulla scorta di informazioni erronee non sarebbe dovuto essere del tutto approvato. E tanto si rileva.

Si insiste pertanto affinchè il piano di riparto sia modificato anche:

a) in ordine al credito precisato dalla creditrice procedente, siccome erroneo e non corrispondente a quanto realmente dovuto;

b) in ordine al calcolo degli interessi eseguito, siccome la creditrice ha calcolato gli interessi dovuti su una sorte capitale errata (non avendo tenuto tonto dei versamenti nelle more eseguiti).

La mancata decurtazione di quanto già versato si tradurrebbe in un indebito arricchimento.

Credito contestato del creditore intervenuto tardivo e senza titolo nella procedura avv. [redacted]

Relativamente alla posizione del creditore intervenuto avv. [redacted] la [redacted] ha contestato e disconosciuto formalmente ed integralmente il credito azionato, tra l'altro, allo stato, neppure accertato.

Ma, sul punto a detta del GE "*l'atto di intervento dell'avv.* [redacted] *è stato notificato il 27.04.2025 e* […] *all'udienza successiva del 28.05.2025, non è stata esperita alcuna contestazione*;".

IL GE pare essersi allineato a quanto erroneamente ritenuto sia dal creditore *sine titulo* sia dal professionista delegato nel qualificare il credito in parola come "non contestato".

Invero, nell'ambito della presente procedura, a seguito dell'intervento dell'avv. [redacted] **alcuna udienza di comparizione ai fini del riconoscimento o meno del credito fatto valere** è stata disposta e/o fissata dal GE come per legge.

Di conseguenza, il debitore si è trovato a dover disconoscere il credito vantato solamente in occasione dell'udienza di approvazione del progetto di riparto parziale – prima udienza utile.

Disconoscimento che in detta sede è stato espressamente e formalmente eseguito, diversamente da quanto sostenuto dal GE.

Quindi non si comprende come sia giunto il GE ad una conclusione del genere.

Tra l'altro va rilevato che:

I. allo stato è ancora in corso il giudizio di accertamento del credito vantato, per cui fino all'esito del suddetto giudizio, il credito millantato dall'avv. [redacted] nei confronti della [redacted] non può essere ammesso, né concorrere alla parziale distribuzione del ricavato;
II. l'intervento è altresì tardivo e chirografario, per cui non solo il meccanismo di verificazione sarebbe precluso (proprio perché in presenza di un creditore senza titolo tardivo), ma il medesimo deve essere altresì dichiarato decaduto dal diritto di chiedere l'accantonamento siccome non ha presentato richiesta in tal senso nei 30 giorni successivi all'intervento (cfr. Cass. Civ., sez. III, 19 gennaio 2016, n. 774)

Sulla scorta di quanto sopra, la presente difesa ha chiesto ed in questa sede reitera la richiesta di esclusione del presente credito dal futuro piano di riparto, la cui ammissione è totalmente contraria alle regole codicistiche dettate in materia e prontamente eccepite dalla presente difesa.

****

Sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del piano di riparto parziale e dei relativi mandati di pagamento

Relativamente al *fumus boni iuris* ci si riporta a tutto quanto suesposto.

In relazione, invece, al *periculum*, si evidenzia che, qualora non sia sospesa l'efficacia esecutiva del piano di riparto parziale ed i relativi mandati di pagamento ne deriverebbe un grave pregiudizio per l'odierno opponente e per gli stessi creditori, nella misura in cui si autorizzerebbe un riparto non equo, a tratti errato e senz'altro poco conveniente per tutte le parti interessate, anche nell'ottica di un futuro, eventuale, ma auspicato accordo.

****

Tanto premesso, il sig. [redacted] *ut supra*, rapp.to, difeso e dom.to, propone opposizione *ex* art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del G.E. del 10.12.2025, comunicato in data 12.12.2025, di approvazione del piano di riparto parziale del 25.9.2025, e quindi chiede all'Ill.mo G.E., **previa sospensione dell'efficacia esecutiva del piano di riparto *de qua*** e fissazione dell'udienza di comparizione parti, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

1. revocare il provvedimento di approvazione del piano di riparto del 25.9.2025, emesso il 10.12.2025 e comunicato il 12.12.2025, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
2. modificare il piano di riparto nella seguente misura:
   a) escludere il credito dell'avv. [redacted] poiché **senza titolo e tardivo**, come meglio precisato in narrativa;
   b) ammettere al riparto il credito chirografario della [redacted] per **euro 85.889,18**;
   c) imputare alla creditrice procedente anche i canoni di locazione afferenti al **Lotto** [redacted] come previsto dall'art. 41 TUB;
   d) riconoscere gli ulteriori versamenti effettuati dalla [redacted] nell'interesse della [redacted], come rappresentati in narrativa, e per l'effetto rideterminare il credito dovuto alla creditrice procedente;
   e) ordinare al creditore procedente di quantificare gli interessi anche alla luce degli ulteriori versamenti effettuati.

Napoli, 22 dicembre 2025

Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli